D.G. Sviluppo economico

D.d.g. 12 ottobre 2017 - n. 12532
Settimo aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio- urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Averara (BG), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Provincia di Bergamo e il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, con note acquisite agli atti regionali, hanno trasmesso gli atti di nomina della nuova Commissione Paesaggio;
- l'Unione dei comuni lombarda della Valletta, costituita tra i comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè, ha trasmesso, con nota acquisita agli atti regionali, la determina di conferimento dell'incarico di istruttoria dei procedimenti paesaggistici ai fini della conferma della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Albano Sant'Alessandro (BG), Albino (BG), Almenno San Salvatore (BG), Botticino (BS), Cazzago San Martino (BS), Palazzolo sull'Oglio (BS), Sale Marasino (BS), Serle (BS), Alta Valle Intelvi (CO), Appiano Gentile (CO), Bregnano (CO), Ello (LC), Galbiate (LC), Briosco (MB), Cuggiono (MI), Melzo (MI), Castiglione delle Stiviere (MN), Arena Po (PV), Godiasco Salice Terme (PV), Rivanazzano Terme (PV), Zenevredo (PV), Aprica (SO) e Tradate (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- l'Unione di comuni lombarda «Terra di cascine», costituita tra i comuni di Castelverde (CR) e Pozzaglio ed Uniti (CR), ha comunicato che non ritiene di provvedere alla costituzione della Commissione Paesaggio del nuovo ente e di avvalersi, ai sensi dell'art. 80, comma 9 della l.r. 12/2005, della Provincia di Cremona.

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il comune di Averara (BG), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Provincia di Bergamo e il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione dei comuni lombarda della Valletta, costituita tra i comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè, verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Albano Sant'Alessandro (BG), Albino (BG), Almenno San Salvatore (BG), Botticino (BS), Cazzago San Martino (BS), Palazzolo sull'Oglio (BS), Sale Marasino (BS), Serle (BS), Alta Valle Intelvi (CO), Appiano Gentile (CO), Bregnano (CO), Ello (LC), Galbiate (LC), Briosco (MB), Cuggiono (MI), Melzo (MI), Castiglione delle Stiviere (MN), Arena Po (PV), Godiasco Salice Terme (PV), Rivanazzano Terme (PV), Zenevredo (PV), Aprica (SO) e Tradate (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Castelverde (CR) e Pozzaglio ed Uniti (CR), in quanto appartenenti all'Unione di comuni lombarda «Terra di cascine» che ha comunicato di non ritenere di costituire la Commissione Paesaggio del nuovo ente, non possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, non risultano attualmente idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^ Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X^ Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

a) il comune di Averara (BG), risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

b) la Provincia di Bergamo e il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

c) l'Unione dei comuni lombarda della Valletta, costituita tra i comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

d) i comuni di Albano Sant'Alessandro (BG), Albino (BG), Almenno San Salvatore (BG), Botticino (BS), Cazzago San Martino (BS), Palazzolo sull'Oglio (BS), Sale Marasino (BS), Serle (BS), Alta Valle Intelvi (CO), Appiano Gentile (CO), Bregnano (CO), Ello (LC), Galbiate (LC), Briosco (MB), Cuggiono (MI), Melzo (MI), Castiglione delle Stiviere (MN), Arena Po (PV), Godiasco Salice Terme (PV), Rivanazzano Terme (PV), Zenevredo (PV), Aprica (SO) e Tradate (VA), possiedono i

requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

e) i comuni di Castelverde (CR) e Pozzaglio ed Uniti (CR), in quanto appartenenti all'Unione di comuni lombarda «Terra di cascine», non risultano attualmente idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 9 della l.r. 12/2005.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile relativi agli aggiornamenti 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova